



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 25/47 DEL 19.5.2011

**Oggetto:** Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuti per le perdite di reddito nel periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010 alle aziende che allevano bovini da latte colpite da tubercolosi bovina – euro 120.000 - UPB S06.04.006 – Cap. SC06.0970 (FR).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che dall'inizio del 2007 fino a tutto il corso del 2010 numerose sono state le aziende sarde con allevamento di bovini interessate dalla tubercolosi.

La diffusione generalizzata della malattia è stata evitata attraverso l'applicazione nelle aziende sede di focolaio delle misure urgenti di controllo imposte dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e attuate dall'autorità sanitaria competente nel territorio.

L'Assessore ricorda che con le deliberazioni n. 13/26 del 4 marzo 2008 e n. 32/25 del 15 settembre 2010 sono già stati istituiti aiuti compensativi in favore delle aziende colpite dalla tubercolosi bovina rispettivamente negli anni 2007-2008 e 2009-2010.

Gli aiuti di cui alla deliberazione n. 13/26 erano finalizzati da un lato ad integrare il contributo ministeriale erogato ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 per indennizzare i capi abbattuti nelle aziende sede di focolaio, attuati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dall'altro a compensare gli allevatori delle perdite di reddito derivanti dalla mancata produzione di vitelli da ristallo conseguente all'applicazione delle misure restrittive applicate nei focolai su prescrizione dell'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, attuati dall'Assessorato dell'Agricoltura. Con la deliberazione n. 32/25 sono stati reiterati, invece, solo gli aiuti per le perdite di reddito derivanti dalla mancata produzione di vitelli.

Tali misure restrittive, ricorda l'Assessore, previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, consistevano:

- nel divieto di monta;



- nel divieto di ripopolamento sino a quando tutti i bovini di età superiore a sei settimane avessero reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane.

Dette restrizioni hanno determinato, come effetto diretto, la riduzione delle nascite di vitelli e destinati alla vendita nell'azienda sottoposta alle misure restrittive, le cui perdite economiche sono state, come detto, in parte compensate con gli aiuti di cui alle deliberazioni n. 13/26 del 4 marzo 2008 e n. 32/25 del 15 settembre 2010.

Tuttavia, rileva l'Assessore, tra le aziende interessate alcune sono specializzate nella produzione di latte alimentare e l'imposizione delle predette misure restrittive ha oltremodo compromesso la loro condizione economica; infatti nelle aziende con siffatto orientamento produttivo la posta principale di bilancio è rappresentata dal latte prodotto e gli interventi compensativi già attuati non hanno compensato, se non in misura minima, i danni realmente subiti.

Dall'esame dei dati forniti dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità è risultato che su un totale di 45 aziende sede di focolaio di tubercolosi bovina nel periodo 2008 – 2010, quelle titolari di quote di produzione di latte erano 5. Per queste aziende è stato possibile verificare sulle banche dati del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) una consistente riduzione delle quantità registrate nel corso delle campagne di produzione 2008/2009 e 2009/2010, quindi in corrispondenza del periodo epidemico.

Pertanto l'Assessore ritiene che in favore di queste aziende sia istituito un aiuto volto a compensare le perdite di reddito del periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010 derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte conseguente all'esecuzione forzata degli abbattimenti e all'imposizione delle misure restrittive obbligatorie previste dal citato D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, che in alcuni casi sono rimaste in vigore per due anni dalla conferma dell'infezione.

La compensazione per singola azienda dovrà essere commisurata al valore dell'effettiva perdita di reddito derivante dalla riduzione o mancata produzione di latte al netto dei costi non sostenuti dall'azienda stessa a causa della malattia e degli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati. La compensazione potrà essere concessa per un periodo massimo di 240 giorni e avrà un'intensità pari al 100% della perdita di reddito come sopra calcolata.

La base giuridica per l'istituzione degli aiuti è rappresentata dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali.



Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

La copertura finanziaria dell'aiuto è stimata complessivamente in euro 120.000 e farà carico sulle disponibilità recate dal capitolo SC06.0970 della UPB S06.04.006, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011.

L'intervento sarà attuato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura – costituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, alla quale saranno trasferite le necessarie risorse e che, pertanto, provvederà all'istruttoria delle domande pervenute e all'erogazione dell'aiuto.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale l'istituzione di un aiuto a compensazione delle perdite di reddito delle aziende specializzate nella produzione di latte, sede di focolaio di tubercolosi bovina nel periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010, derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte conseguente all'esecuzione forzata degli abbattimenti e all'imposizione delle misure restrittive obbligatorie previste dal citato D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e l'approvazione delle direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

#### **DELIBERA**

- di autorizzare l'istituzione di un aiuto a compensazione delle perdite di reddito delle aziende specializzate nella produzione di latte, sede di focolaio di tubercolosi bovina nel periodo 1 giugno 2008 – 31 dicembre 2010, derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte conseguente all'esecuzione forzata degli abbattimenti e all'imposizione delle misure restrittive obbligatorie previste dal citato D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, conformemente all'allegato alla presente deliberazione;
- di approvare le direttive di attuazione allegate, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N.

DEL

- di autorizzata la spesa complessiva di euro 120.000 a carico delle disponibilità recate dal capitolo SC06.0970 della UPB S06.04.006, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011, per far fronte all'intervento;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di impartire con proprio provvedimento le eventuali ulteriori istruzioni applicative che si rendessero necessarie per l'attuazione dell'aiuto istituito con la presente deliberazione.

L'aiuto sarà attuato conformemente all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La presente deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di agricoltura per l'acquisizione del parere consultivo previsto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 15/2003.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci